

PO 02 SV CERTIFICAZIONI EXPORT DI ALIMENTI, MANGIMI, SOTTOPRODOTTI E ANTE MORTEM AVICUNICOLI.

REDAZIONE, VERIFICA, APPROVAZIONE

Redazione	RD:	Dr. Povolo Roberto	
Verifica	Dir.Prev:	Dr. Stefano Ferrarini	
	RUOSD:	Dr. Povolo Roberto	
Approvazione	R.D.	Dr. Tiziano Zanetello	

SCOPO

Tutelare la salute pubblica e animale garantendo il controllo e la sicurezza dei prodotti di origine animale, dei mangimi e dei sottoprodotti esportati da stabilimenti registrati e riconosciuti CE e degli avicunicoli inviati ai macelli.

Armonizzare gli interventi del personale dei Servizi Veterinari.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica al rilascio della certificazione sanitaria per la spedizione di prodotti e sottoprodotti di origine animale verso Paesi Terzi e alla visita ante mortem degli avicunicoli destinati al macello.

DESTINATARI

Veterinari Ufficiali dei Servizi Veterinari (VU)

Personale Amministrativo (PA)

MODULISTICA

SISTEMA INFORMATIZZATO	Piattaforma ufficiale numerazione certificati.
VE02/PO12/ssa	Certificato per l'invio al macello di volatili da cortile e conigli

RIFERIMENTI NORMATIVI:

<https://www.vetinfo.sanita.it>

PO 02 SV CERTIFICAZIONI EXPORT DI ALIMENTI, MANGIMI, SOTTOPRODOTTI E ANTE MORTEM AVICUNICOLI.

RESPONSABILITA'

Il **VU** è responsabile dei controlli al fine del rilascio delle certificazioni e delle eventuali prescrizioni o atti amministrativi.

Il **PA** è responsabile dell'accreditamento, della fornitura di login e password agli stabilimenti o aziende e della verifica di corrispondenza tra certificati emessi e pagamenti (D.Lgs 194/2008) delle certificazioni rilasciate.


DEFINIZIONI

Fatte salve le definizioni di cui alla vigente normativa nazionale ed europea, ai fini della presente PO, si riportano le seguenti definizioni:

- **Certificato sanitario:** certificato ufficiale che accompagna gli i prodotti in esportazione al fine di attestare che gli stessi rispettano i requisiti igienico-sanitari del Paese di destinazione/certificato che attesta la salute degli avicunicoli destinati al macello.
- **Alimento:** qualsiasi sostanza che, introdotta nell'organismo, permette il mantenimento e lo sviluppo dei tessuti e la regolazione dei processi vitali.
- **Mangime:** sostanza o miscela di sostanze utilizzate per l'alimentazione del bestiame e, più in generale, degli animali.
- **Sottoprodotti:** sottoprodotti biodegradabili che comprendono: carcasse animali, parti di carcasse animali, prodotti di origine animale che non sono destinati al consumo umano, inclusi i residui dell'alimentazione collettiva, residui dell'industria conciaria, ecc.
- **Scambio:** il commercio tra Paesi appartenenti all'Unione Europea
- **Esportazione:** il commercio da Stati dell'Unione Europea verso Paesi Terzi
- **Autorità competenti:** Ministero della Salute, Regioni, Province Autonome e Autorità competenti locali, ciascuno per le proprie competenze.
- **Veterinario certificatore:** il veterinario ufficiale incaricato di firmare i certificati.
- **Groupage:** raggruppamento di più partite provenienti da mittenti diversi in vista della spedizione con un unico invio. Il Groupage può essere condotto anche presso piattaforme logistiche.
- **Visita ante-mortem:** il controllo sanitario e di benessere degli animali svolto dal Veterinario Ufficiale prima del loro invio al macello.

**PO 02 SV CERTIFICAZIONI EXPORT DI ALIMENTI, MANGIMI,
 SOTTOPRODOTTI E ANTE MORTEM AVICUNICOLI.**

DIAGRAMMA DI FLUSSO



PO 02 SV CERTIFICAZIONI EXPORT DI ALIMENTI, MANGIMI, SOTTOPRODOTTI E ANTE MORTEM AVICUNICOLI.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Richiesta

- l'OSA (operatore settore alimentare) o l'allevatore inoltrano la richiesta di rilascio di certificato attraverso il programma: "Registro ufficiale numerazione certificati export" all'indirizzo web: <https://www.aulss8.veneto.it/runcev/login.php>
- il programma genera un numero univoco, che va riportato sul certificato, e nel contempo un avviso di chiamata al VU che segue l'impianto o alle segreterie dei servizi.

Requisiti e modalità di compilazione dei certificate ufficiali per l'esportazione

- 1 - il VU sottoscrive il certificato sulla base di:
 - ✓ conoscenza diretta dei fatti e dei dati aggiornati pertinenti per la certificazione, acquisita attraverso:
 - un controllo ufficiale o
 - l'acquisizione di un altro certificato ufficiale rilasciato da un'autorità competente solo se detto certificato/documento è in possesso del veterinario certificatore prima del rilascio del certificato (es. certificato rilasciato da altro veterinario certificatore);
 - ✓ fatti e dati pertinenti per la certificazione accertati da un'altra persona autorizzata (es. veterinario incaricato – ispettore d'igiene);
 - ✓ fatti e dati pertinenti per la certificazione ottenuti dai controlli interni degli operatori, ufficialmente validati (es. piano di autocontrollo validato e controllato);
- 2 - il VU deve garantire l'identità dei prodotti o lo stato sanitario degli animali e la loro corrispondenza con quanto riportato nel certificato;
- 3 - il VU, se non già in possesso, acquisisce informazioni d'ufficio relative a:
 - a. riconoscimento/registrazione dello stabilimento ;
 - b. attività di controllo e relativi esiti (es. esiti delle analisi condotte su campioni prelevati nell'ambito dell'attività di controllo ufficiale);
 - c. stato sanitario di un territorio;
 - d. evidenze relative al processo produttivo e alle attività analitiche eseguite in autocontrollo (il piano di autocontrollo è validato dall'Autorità competente).

Modelli di certificati

- Generalmente i modelli di certificati sanitari utilizzabili per l'esportazione di prodotti di origine animale sono concordati, attraverso l'importatore, con le Autorità Competenti del Paese Terzo di destinazione.
- Il modello di certificato può essere:
 - Il modello, concordato con l'Autorità del Paese Terzo, pubblicato sul sito del Ministero della Salute. I certificati concordati sono reperibili sul sito del Ministero della Salute al seguente indirizzo: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1626&area=veterinariaInternazionale&menu=esportazione In questo caso deve essere utilizzato esclusivamente tale modello, che non deve essere modificato in nessuna parte. La barratura di parti del certificato è possibile solo se espressamente consentito/richiesto.

PO 02 SV CERTIFICAZIONI EXPORT DI ALIMENTI, MANGIMI, SOTTOPRODOTTI E ANTE MORTEM AVICUNICOLI.

- Il [modello di certificato proposto e disponibile sul sistema TRACES](#) In assenza di indicazioni da parte dell'importatore.
- Un modello proposto dall'importatore concordato con l'Autorità del Paese Terzo. In questo caso occorre ricevere dall'importatore il modello nella lingua propria del Paese Terzo e farlo tradurre in italiano, a cura della Ditta esportatrice, da un professionista abilitato, che assicuri la conformità della traduzione.

Il modello deve essere redatto in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione Europea comprese dal certificatore, e se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato di destinazione; Il VU certificatore è responsabile di quanto dichiarato in lingua italiana.

- Avvertenze nella compilazione del modello:
Le certificazioni possono essere sottoscritte solo dal VU dell' Azienda Socio-Sanitaria Locale competente per territorio che deve procedere nel rispetto del Decreto del Ministero della Salute 19 giugno 2000 n. 303 e delle linee guida operative per l'attività di certificazione per l'esportazione di animali e prodotti verso paesi terzi da parte delle autorità competenti del Ministero della Salute www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2551_allegato.pdf

TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITA':

- 1 – **Prodotto non idoneo all'esportazione:**
il certificato sanitario non viene rilasciato; in caso di sospetto, il prodotto viene campionato, mentre la partita viene posta sotto sequestro cautelativo; la non conformità viene registrata nell'apposito registro.
- 2 – **Automezzo adibito al trasporto non idoneo per condizioni igieniche insufficienti:**
il rilascio del certificato è subordinato alla pulizia e sanificazione del mezzo; la non conformità viene registrata nell'apposito registro.
- 3 - **Documentazione mancante o carente:**
il rilascio del certificato sanitario viene sospeso fino all'adeguamento della documentazione; la non conformità viene registrata nell'apposito registro.
- 4 – **Prodotto già spedito a destinazione:**
la certificazione di esportazione è possibile solo se il prodotto è presente al momento del rilascio, pertanto il certificato non viene rilasciato
- 5 – **Dichiarazione nel certificato di un prodotto in uno stato di conservazione diverso rispetto a quanto dichiarato** (es. il prodotto risulta in stato di refrigerazione, mentre in etichetta viene riportato che il prodotto va conservato a -18°C): il certificato non viene rilasciato. Il prodotto viene vincolato in attesa di ulteriori provvedimenti. La non conformità viene registrata nell'apposito registro.

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

**PO 02 SV CERTIFICAZIONI EXPORT DI ALIMENTI, MANGIMI,
SOTTOPRODOTTI E ANTE MORTEM AVICUNICOLI.**

6 – Stato sanitario del territorio o condizioni di salute o di benessere degli animali sfavorevoli: